

Presenza d'atto e mozione

11 Ottobre 2019
Gianni Penzo Doria

Esame della presa d'atto, della mozione e delle comunicazioni presenti nei processi verbali delle università
Nei processi verbali delle collegialità universitarie troviamo anche due atti amministrativi meritevoli di approfondimento: la *presa d'atto* e la *mozione*.

Definiamo **presa d'atto**, nelle ipotesi in cui essa sia contemplata dall'ordinamento o ammessa dalla prassi o dalle procedure interne, un **atto di tipo ricognitivo o un atto di controllo, non di rado collegato a un accertamento tecnico**. Non assume, infatti, la dignità di provvedimento amministrativo vero e proprio (cioè di azione con contenuti volitivi), ma di **atto destinato ad attestare o ad accertare l'esistenza di un fatto o di un atto giuridico**.

Parliamo, invece, di **mozione** per indicare, anche in questo caso, non un provvedimento, ma un **atto di indirizzo o di impulso ad agire, anche al di fuori della specifica sfera funzionale dell'organo deliberante. La mozione, infatti, è destinata a promuovere una presa di posizione di un collegio**. Di norma, si estrinseca in una richiesta di discussione (eventualmente di votazione) su un argomento determinato.

Esaminiamone ora le tipologie e le caratteristiche di rilievo.

La più importante presa d'atto è rappresentata dalla **verifica dei contenuti del verbale nella prima seduta utile**, come redatto dal segretario come terza parte fidata: il Direttore Generale per gli organi collegiali centrali, mentre è di norma il segretario amministrativo (o RAU, responsabile amministrativo delle università) o il manager didattico nel caso di dipartimenti o di scuole.

Mentre le singole deliberazioni rappresentano provvedimenti collegiali di competenza dell'organo, il verbale è un atto monocratico di stretta competenza del segretario[1]. La presa d'atto, in questo caso, consiste nella ricognizione che quanto riportato dal segretario verbalizzante sia lo specchio fedele e autentico di quanto accaduto nel corso dell'adunanza.

Ritourneremo su questo aspetto nelle prossime puntate, perché ancor oggi molti Atenei preferiscono far approvare il verbale dall'organo collegiale, quando invece **risulta giuridicamente necessaria esclusivamente una presa d'atto, se non altro per non deresponsabilizzare il segretario verbalizzante**.

Un'altra tipica azione non provvedimento è rappresentata dalle comunicazioni del presidente, di norma previste in esordio dell'adunanza.

Nel corso delle comunicazioni non è possibile deliberare e risulta superfluo verbalizzare alla fine delle comunicazioni “**Il Consiglio ne prende atto**”. La presa d’atto, in questo caso, è ridondante, dal momento che ha natura implicita collegata alla verbalizzazione medesima delle comunicazioni. Si tratta, dunque, di un altro **vezzo duro a morire**.

La mozione, parimenti, non ha natura provvedimentoale, ma scaturisce da un’espressione di indirizzo politico e accademico, consistente in esplicite raccomandazioni alla *governance*, ossia al Rettore, al Direttore Generale, al Direttore di Dipartimento o al Presidente di Scuola (per analogia, vedasi la pronuncia del TAR Trentino-Alto Adige, Trento, 15 ottobre 1997, n. 314), ma anche come **impulso ad adottare deliberazioni su punti specifici**.

La mozione è, dunque, uno strumento di sindacato e di indirizzo politico-amministrativo, che può mirare a promuovere una deliberazione di un organo collegiale. Per queste ragioni, può consistere anche semplicemente nella richiesta di procedere alla discussione e alla successiva votazione su un determinato argomento, con la conseguenza che la loro efficacia non dipende dalla forza giuridica propria dei provvedimenti amministrativi (TAR Abruzzo Pescara, 20 febbraio 1991, n. 166).

Inoltre, la mozione ha in particolare una spiccata funzione di sindacato politico sull’operato dell’esecutivo e tende solamente ad incidere, mediante le indicazioni in essa contenute, sull’indirizzo politico dell’esecutivo stesso, senza peraltro che l’indirizzo politico con essa espresso possa produrre effetti vincolanti (ancora TAR Abruzzo, Pescara, 20 febbraio 1991, n. 166).

Infine, la mozione, pur impegnando il Rettore o il Direttore sotto il profilo della politica accademica o della gestione (si pensi alle recenti proteste sugli scatti stipendiale o alla riforma universitaria), non produce effetti esterni vincolanti di carattere amministrativo, in quanto esorbitante dalle funzioni esercitate dagli organi collegiali.

[1] Sul punto, vedasi: <http://www.procedamus.it/8-eventi/156-puntodelibere-quesitierisposte001.htm>

TAG: *delibera universitaria, mozione, presa d’atto*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono

parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.

*Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di **InFOROmatica S.r.l***